

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 23/11/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37565-orientamenti-della-giurisprudenza-amministrativa-sul-la-figura-del-presidente-del-consiglio-comunale>

Autore: Panozzo Rober

Orientamenti della giurisprudenza amministrativa sul(la figura del) presidente del consiglio comunale

Orientamenti della giurisprudenza amministrativa sul(la figura del) presidente del consiglio comunale

I – NORMATIVA

TITOLO III ORGANI

CAPO I

Organi di governo del comune e della provincia

OMISSIS

Articolo 39

Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Articolo 40

Convocazione della prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, e' convocata dal sindaco ed e' presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale e' presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

OMISSIS

II – GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

A – GIUDICE DI APPELLO

Cons. di Stato novembre 1999: "...a differenza della Giunta, il Consiglio comunale è l'organo rappresentativo del comune, nel quale sono presenti maggioranza e minoranza e nel cui seno si deve equilibrare l'esercizio di due distinti diritti, della maggioranza, all'attuazione dell'indirizzo politico sancito dal corpo elettorale e della minoranza, a rappresentare e svolgere la propria opposizione, vicenda, questa, ove si deve garantire la corretta dialettica tra tali parti e per la quale occorre un sistema di regole a tutela delle funzioni istituzionali dell'organo stesso, indipendentemente dalle decisioni da assumere in concreto di volta in volta; pertanto, la funzione del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non è solo neutrale, ma non può restar soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, indipendentemente dalla circostanza che il presidente sia eletto dall'assemblea, dovendo costui sempre operare in modo imparziale a garanzia di tutto il Consiglio e non della sola parte che l'ha designato... la revoca del presidente del consiglio comunale può avvenire solo per motivazioni istituzionali, che ne costituiscono la funzione tipica secondo la logica del sistema; è pertanto illegittima la delibera basata su motivazioni politiche ..."

Cons. di Stato giugno 2002: "...a differenza della Giunta municipale, il Consiglio comunale è l'organo rappresentativo del Comune nel quale sono presenti maggioranza e minoranza e nel cui seno si deve equilibrare l'esercizio di due distinti diritti, quello della maggioranza, all'attuazione dell'indirizzo politico sancito dal corpo elettorale, e quello della minoranza, a rappresentare e svolgere la propria opposizione. Questo equilibrio, posto a garanzia della corretta dialettica tra le parti, richiede un sistema di regole volto a consentire l'attività del Consiglio nella sua unitaria funzione istituzionale, indipendentemente dalle decisioni che esso in concreto esprima. Regole, quindi, a carattere neutrale e dal contenuto essenzialmente procedurale quali sono, tipicamente, quelle sull'organizzazione dei lavori e lo svolgimento della discussione e delle votazioni, e la cui applicazione è coerente con la funzione di garanzia che per esse si concreta soltanto se svolta supra partes e da un soggetto a ciò istituzionalmente preposto. Questi non può che essere, anzitutto, il presidente dell'assemblea, in quanto presidente di tutto il collegio, nella sua unità istituzionale, e suo rappresentante. La funzione del presidente del Consiglio comunale, pertanto, non è strumentale all'attuazione di un determinato indirizzo politico, bensì al corretto funzionamento dell'istituzione in quanto tale; essa è, quindi, neutrale. Né il contenuto della funzione muta per il fatto che il presidente sia eletto dall'assemblea, dovendo egli sempre operare in un ambito estraneo alla politica di parte. Di qui il corollario, dal quale non si ha motivo di dissentire, che la revoca del presidente del Consiglio comunale non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e dev'essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiduciarità politica... Ribadita l'estraneità della qualificazione fiduciaria dal

rapporto intercorrente tra l'organo collegiale ed il suo presidente ... il numero dei voti favorevoli alla revoca perde rilevanza in presenza... della maggioranza prescritta dalla norma...".

Cons. di Stato marzo 2004: "...In concreto, la determinazione del consiglio comunale si fonda sulla principale considerazione che il Sig. T., attraverso una serie di condotte politiche, realizzate all'interno del consiglio e in altre sedi, avrebbe assunto un atteggiamento incompatibile con il ruolo istituzionale *super partes* attribuito al presidente del consiglio. Si tratta di una determinazione adeguatamente motivata e che pone in luce la effettiva violazione di regole comportamentali connaturate alla carica di garante della corretta dinamica politico-amministrativa dell'ente comunale. Il riferimento testuale al venir meno della "fiducia politica", compiuto nella richiesta di revoca, non può essere sopravvalutato, perché esso indica, piuttosto, che una parte dei consiglieri comunali non ravvisava più l'adeguatezza del Sig. Tondo al ruolo neutrale assegnato al presidente. Questa neutralità, proprio perché inserita nella dialettica politica dell'azione di governo locale, ben potrebbe prestarsi ad una valutazione in termini di "fiducia politica", intesa, ovviamente, non come adesione alla linea politica della maggioranza consiliare, ma come capacità di consentire il pieno e corretto dispiegarsi delle opzioni emerse all'interno delle istituzioni comunali. In questo contesto, si osserva che al Sig. T. è stata addebitata l'assunzione di comportamenti volti ad incidere, con forte peso, sulla dialettica del consiglio, attraverso dichiarazioni e condotte che mettono in discussione il ruolo garantistico proprio della figura del presidente. I comportamenti appena riassunti sono effettivamente idonei a minare la fiducia del consiglio nella capacità del presidente a svolgere correttamente e imparzialmente il proprio ruolo... È forse vero che queste condotte potrebbero essere valutate in modo diversificato, sulla base della particolare sensibilità dell'assemblea consiliare. Ma ciò non significa affatto, come ritiene l'appellante, che il presidente del consiglio goda di una posizione di stabilità assoluta o quasi assoluta, che lo porrebbe al riparo dalla revoca, salvi casi del tutto eccezionali...In presenza di una puntuale disposizione statutaria, che prevede la revoca, ancorandola ad un particolare procedimento, non possono trovare ingresso i principi elaborati dalla dottrina costituzionalistica in merito alla posizione dei presidenti delle assemblee parlamentari e al loro regime di stabilità. Senza dimenticare, al riguardo, che, in tali casi, la disciplina dei casi di cessazione delle funzioni è rimessa alla Costituzione e ai regolamenti parlamentari... la revoca non assume carattere tipicamente "sanzionatorio" di tipiche condotte illecite del presidente, né può considerarsi assimilabile agli atti di autotutela, sottoposti a principi garantistici stringenti (partecipazione procedimentale, indicazione delle ragioni di interesse pubblico, ecc.). Il profilo sanzionatorio della revoca, in qualche misura presente, si connette inevitabilmente anche alla valutazione di ordine politico istituzionale compiuta dal consiglio. La revoca del presidente, quindi, può considerarsi anche come un atto volto a definire razionalmente l'ordinato assetto dei rapporti istituzionali tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo del comune, assunto quando risulta alterato il ruolo di garante imparziale assegnato dal presidente... In ogni caso, non sussiste la lamentata illegittimità dello Statuto. La previsione legislativa del testo unico degli enti locali lascia ampi margini al potere normativo e di autorganizzazione dell'ente locale, che può variamente definire il regime di stabilità del presidente dell'ente. Anzi, si potrebbe osservare che l'esigenza di mantenere il consenso di una maggioranza qualificata dell'assemblea risulta razionale e coerente nella prospettiva di un ordinato svolgimento delle attività dell'ente. Si deve aggiungere, poi, che la previsione di un regime volto ad attenuare la stabilità della posizione del presidente del consiglio risulta ancora più giustificata per i comuni di minori dimensioni che scelgono di introdurre tale figura nell'organizzazione dell'ente."

Cons. di Stato 20 ottobre 2004: "...I gravi e comprovati motivi (...individuati dallo Statuto comunale, quali motivi di revoca ... ndA) si riferiscono, con tutta evidenza, alle violazioni commesse nell'esercizio di funzioni inerenti alla carica di presidente del consiglio comunale quali

delineate dall'art. 31, comma 3 bis, della legge 8.6.1990, n. 142, che, nel prevedere l'istituzione di tale carica nei comuni con più di quindicimila abitanti, conferisce ad essa i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio comunale. Con riferimento ai doveri del presidente del consiglio comunale correlati con tali funzioni, tra i quali spicca quello di rivestire un ruolo di garanzia per tutte le parti politiche presenti nel consiglio comunale, violazioni qualificabili come gravi possono essere, ad avviso della Sezione, solo le azioni o le omissioni che violino tale dovere di garanzia ovvero compromettano in modo grave l'attività istituzionale del consiglio, in quanto concretizzano disfunzioni sul piano organizzativo....La deliberazione in parola, infatti, non prospetta alcuna violazione dei doveri presidenziali ma pone l'accento, configurandola come un comportamento lesivo di tali doveri, sulla diversa attività svolta dal prof. D. di partecipazione alla campagna elettorale relativa alle elezioni regionali alle quali si era presentato come candidato (...di diversa parte politica...ndA). Il provvedimento di revoca, peraltro, non può legittimamente essere fondato su tale circostanza. La partecipazione alla campagna elettorale non viola alcun dovere normativamente stabilito per il presidente del consiglio comunale (anzi, è correlata all'esercizio del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito) e tanto meno compromette o mette in pericolo per il futuro la funzione di garanzia propria del presidente del consiglio comunale, così come non incide sull'esercizio imparziale di tale carica la sua originaria elezione come consigliere comunale in uno specifico schieramento politico. Il presidente del consiglio comunale, in quanto presidente di tutto l'organo collegiale nella sua unità istituzionale e suo rappresentante, non è collegato ad alcuna parte politica e risponde solo del corretto funzionamento della istituzione di tal che il provvedimento che lo revochi dal suo incarico può essere motivato solo con ragioni attinenti alla funzione, in quanto ne risulti viziata la neutralità o inadeguata la conduzione, ma non da ragioni di fiducia politica ... La motivazione del provvedimento di revoca, nei punti in cui fa riferimento alla "rottura del rapporto di fiducia istituzionale che deve, in maniera continua, sussistere tra il consiglio comunale e il suo presidente" ovvero rileva che la carica dovrebbe avere "la fiducia dell'intero consiglio comunale o perlomeno della sua maggioranza", denuncia chiaramente la sua ispirazione politica (determinata dal mutamento di schieramento politico operato dal prof. D. in quanto si è candidato alle elezioni regionali abruzzesi per un partito diverso da quello per cui era stato eletto nel consiglio comunale di R.). La circostanza che il provvedimento sia stato votato anche da due consiglieri appartenenti alla minoranza non comporta una diversa valutazione della fattispecie da ritenere illegittima per l'assenza dei presupposti di legge...".

Cons. di Stato luglio 2005: "... – una volta cessati dalla carica tutti i componenti del Consiglio comunale in precedenza presieduto dall'appellante incidentale (...cioè dal presidente del Consiglio comunale colpito dalla revoca .. ndA) – non residua più in capo al .. (...lo stesso...) alcun qualificato interesse alla coltivazione del gravame, poiché l'ipotetico accoglimento delle lagnanze ora riproposte (difetto di motivazione sotto altri profili, vizi del procedimento, ecc.) comunque non gli arrecherebbe veruna utilità differenziale, nemmeno sotto il profilo morale, rispetto a quanto già statuito dal primo giudice; in questa prospettiva la declaratoria d'improcedibilità del solo giudizio di secondo grado, sortendo l'effetto di consolidare la pronuncia del T.a.r., non comporta alcun vulnus per l'assetto degli interessi dell'appellante incidentale, siccome stabilito dalla sentenza appellata...".

Cons. di Stato gennaio 2006: "...L'art. 39 del testo unico del 2000 (non differente dalla corrispondente normativa del 1990) indubbiamente definisce il Presidente dell'Assemblea consiliare, quale presidente di tutto il collegio, nella sua unità istituzionale e suo rappresentante, in funzione non già strumentale all'attuazione di un indirizzo politico ma al corretto funzionamento dell'istituzione in quanto tale, ovvero, in funzione neutrale ...I poteri spettanti sono strettamente connessi alla doverosità dei compiti, il principale dei quali (convocazione del consiglio) è di tale

incidenza sul funzionamento dell'organo, da fare prevedere, al legislatore nazionale, l'esercizio del potere sostitutivo dell'Autorità statale (il Prefetto). Lo norma statale tace sulla durata della carica e sulle ipotesi di cessazione, ma ciò non significa affatto che il Presidente dell'Assemblea goda, come ritiene l'appellante, di una posizione di stabilità assoluta o quasi assoluta, che lo porrebbe al riparo dalla revoca, allorché venga meno agli obblighi ed ai doveri derivanti dalla carica. Vero è, al contrario, che la sua elezione costituisce espressione di una "fiducia" dell'Assemblea sulla capacità dell'eletto di farsi garante del corretto funzionamento dell'organo e della sua neutralità rispetto alle istanze "politiche" che ne potrebbero alterare l'equilibrio, quale che sia la parte politica di appartenenza e la maggioranza che ha concorso alla sua nomina. Cosicché, di contro, comportamenti che, costituendo violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o della richiesta neutralità, sono idonei in linea di principio, a fare venire meno il rapporto fiduciario ed a costituire una valida ragione di cessazione dalla carica. L'ampia autonomia statutaria che lo stesso art. 39 espressamente riconosce agli Enti locali, nella disciplina dell'istituto, deve fare riconoscere anche, la possibilità, per l'Ente, di disciplinare la forma in cui i componenti dell'Assemblea possono sollevare il problema, sottoponendo al Consiglio la questione del venir meno della "fiducia", ingenerato dalla violazione degli obblighi in questione. Chiarito tale aspetto, occorre anche considerare che una serie di condotte politiche realizzate all'interno del Consiglio e in altre sedi, da parte del Presidente, ben può rivestire le connotazioni di un atteggiamento incompatibile col ruolo istituzionale super partes che gli compete, e costituire violazione di regole comportamentali connaturate alla carica di garante della corretta dinamica politico amministrativa del Comune, cosicché la circostanza che i promotori, nell'assumerne l'iniziativa ed il Consiglio nel votare la mozione di sfiducia, abbiano relazionato puntuali violazioni degli obblighi derivanti dal ruolo istituzionale (nella specie: rifiuto opposto dal Presidente, ..., alla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, presentata in pari data dal sindaco, di uno schema di delibera di annullamento in autotutela di una precedente delibera di nomina del collegio dei revisori dei conti e la vicenda che ne è conseguita) a concomitanti condotte squisitamente politiche del Presidente (nella specie: fatti di avvicinamento del Presidente verso posizioni politiche locali opposte alla maggioranza consiliare) non introduce, nella valutazione del comportamento, elementi di natura "politica", in senso stretto (o tecnico) né annette alla mozione di sfiducia connotazioni tipiche della omonima mozione che, con la caduta del Sindaco, conduce allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina del commissario a norma dell'art. 37 della legge n. 142/1990 richiamato dalla norma statutaria. Nel caso che interessa, ciò che è e resta in giuoco, non è già la politica amministrativa ed il suo indirizzo, bensì, in ogni caso, il pieno e corretto dispiegarsi delle opzioni all'interno della istituzione comunale, il cui Presidente è stato eletto – nell'ambito del medesimo consesso – in forza della designazione maggioritaria "di capacità", basata sulla "fiducia". In questo senso, dalla condotta politica del Presidente ben possono emergere – per di più se correlata a puntuali comportamenti di per sé costituenti violazione degli obblighi che derivano dalla carica – segni manifesti ed oggettivi capaci di evidenziare proprio il venir meno della "neutralità" (che è elemento che prescinde dalla posizione politica di parte) e dunque idonei a giustificare e sorreggere la "sfiducia" che solo latamente, in tal caso, può definirsi "politica", in quanto, si basa sui medesimi parametri che in precedenza avevano fatto convergere, sullo stesso soggetto, il voto maggioritario favorevole dell'Assemblea...".

Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. dicembre 2007: "...l'istituto della revoca del Presidente del Consiglio Comunale può essere legittimamente disciplinato solo dallo Statuto dell'Ente: in tale ambito, il regolamento avrebbe potuto determinare esclusivamente le procedure relative all'applicazione dell'istituto...".

Cons. di Stato febbraio 2008: “...Ma, a parte i rilievi predetti - che attengono ai comportamenti del Presidente revocato - ciò che, a giudizio di questo Consiglio, rende inattaccabile la sentenza di primo grado sono i vizi intrinseci della delibera consiliare ... che sono a base dell'accoglimento del ricorso originario. Particolare rilevanza assume al riguardo la circostanza che la delibera di revoca sia stata adottata a scrutinio palese (anziché a scrutinio segreto) e nonostante il parere negativo sia del responsabile amministrativo che del Segretario comunale...”.

Cons. di Stato giugno 2008: “...Approfondendo la tematica della revoca dall'ufficio di presidente del consiglio comunale, la più attenta giurisprudenza della sezione non ha mancato di rilevare, in proposito, che siffatta revoca, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo che si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità formale del procedimento seguito, ma resta notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l'atto ...In questa prospettiva non può accogliersi la tesi – diffusamente illustrata nell'appello e nella memoria conclusionale, ed alla quale si è ispirata l'ordinanza cautelare – che estende la rilevanza dell'interesse politico o istituzionale oltre il perimetro dei vizi sostanziali della funzione, scardinando le garanzie minime del procedimento, fino al punto di rendere sempre opinabile ed incerto (e quindi irrilevante) il rapporto fra la relazione di parentela o affinità ed i casi in cui vengano in rilievo interessi personali e concreti ... La regola della astensione del consigliere comunale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui il consigliere, per ragioni obiettive, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale; in tal senso il concetto di «interesse» del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire alla adozione di una delibera ... E' dunque evidente che allorquando una delibera consiliare abbia ad oggetto una persona ben individuata (da nominare, revocare, designare ecc.), in quanto tale non può mai essere considerata espressione di indirizzo politico generale ai fini dell'obbligo sancito dal più volte menzionato art. 78...”.

B – GIUDICE DI PRIMO GRADO

Tar Piemonte novembre 2000: “.....In tema di revoca del presidente del consiglio comunale, la giurisprudenza ha di recente fornito significative indicazioni circa i principi che regolano la materia .. Muovendo dalla considerazione che si tratta di figura politicamente neutra, in quanto investita di compiti “istituzionali” – strumentali cioè al corretto funzionamento dell'organo e non all'attuazione di un indirizzo politico, è stato rilevato che l'assunzione della carica di presidente del consiglio comunale, anche quando è elettiva, non implica un rapporto di fiducia politica, sicché l'eventuale revoca, per il ruolo di “garanzia” che è proprio di tale carica, deve trovare la sua ragion d'essere in fattori legati alla natura istituzionale delle funzioni esercitate, a prescindere dal loro possibile rilievo politico. E, a mero titolo esemplificativo, si è fatto riferimento – per giustificare la rimozione – ai casi in cui il presidente si sia reso responsabile di ritardi od omissioni nel compimento degli atti di sua competenza, ovvero abbia violato leggi o regolamenti, ovvero ancora abbia disatteso la necessaria imparzialità e neutralità rispetto alle diverse componenti politiche dell'organo consiliare.....”.

Tar Campania marzo 2001: “in consonanza con le censure di parte attrice, la figura del Presidente del Consiglio comunale (art.31, c. 3°/bis, L. n°142/1990), nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali alla luce dei principi di imparzialità e neutralità e degli obblighi statutari, che ne conformano la caratteristica di organo super partes, non presuppone la costante persistenza di un rapporto fiduciario di natura “politica” del Presidente con la maggioranza che lo ha eletto, o comunque con la maggioranza espressa dal Consiglio: l’apodittica affermazione del venir meno di tale rapporto costituisce, invece, l’única motivazione della revoca impugnata ... La funzione del Presidente, di conseguenza, non è strumentale all’attuazione di un indirizzo politico ma al corretto funzionamento dell’istituzione in quanto tale, così che ne sono individuati i compiti in quelle attività di rappresentanza del Consiglio, di organizzazione e direzione dei suoi lavori, di presidenza e vigilanza degli organi interni, essenziali per assicurare la corretta dialettica fra le parti politiche e correlate alla funzione del collegio unitariamente inteso: egli deve comunque operare in un ambito estraneo alla politica di parte, tant’è vero che, a norma delle leggi citate, l’incarico può essere svolto anche da un esponente dell’opposizione .. Pertanto la sua revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio di tale funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di pretesa fiduciarità politica, come illegittimamente asserito negli atti impugnati. Altrimenti opinando, la nomina per elezione del Presidente del Consiglio comunale finirebbe per essere gravemente sottoposta alla continua pressione degli organi comunali (mozione di sfiducia non prevista nell’ordinamento di settore, la definisce la difesa attrice), in forza della quale la possibile revoca potrebbe costituire in ogni momento una incombente “punizione” per ogni comportamento, del consigliere nominato, ritenuto eterodosso da parte della maggioranza; e peraltro con una indebita e pesante interferenza sulla funzionalità dello stesso Consiglio comunale...”.

Tar Sicilia febbraio 2002: “.....Non può ... fondatamente sostenersi la incompatibilità con il sistema costituzionale di una previsione normativa che non preveda una potestà di revoca con riguardo ad una determinata funzione: sia che non la preveda del tutto, sia, a fortiori, che ancori la revoca ad una iniziativa esogena, ovvero che la legittimi unicamente al ricorrere di determinati e tassativi presupposti..... Premesso infatti che è indubbio che al Presidente del Consiglio Comunale siano affidati compiti di garanzia nello svolgimento dei lavori d’aula, nella messa all’ordine del giorno degli argomenti, nelle votazioni, la giurisprudenza amministrativa, approfondendo lo specifico aspetto della revoca, ha sostenuto innanzitutto che “la revoca del presidente del consiglio comunale può avvenire solo per motivazioni istituzionali, che ne costituiscono la funzione tipica secondo la logica del sistema; è pertanto illegittima la delibera basata su motivazioni politiche”..... Se è vero infatti che il presidente del consiglio comunale svolge funzioni di garanzia, e se da ciò si discende la irrevocabilità di questi salvo che per motivazioni istituzionali, laddove si consideri che la legge prevede espressamente una possibilità di revoca affidata ad un organo esterno e svolgente funzioni latu sensu tutorie, in sede di controllo sostitutivo, non residua spazio alcuno per altre ipotesi di revoca. Invero il controllo sostitutivo assorbe e completa le “motivazioni istituzionali” legittimanti la revoca: non si vede a quale titolo possa inserirsi, in tale dinamica, nel silenzio della legge, il Consiglio Comunale.....” [negli stessi termini **Tar Sicilia febbraio 2004**].

Tar Puglia novembre 2002: “.....spetta agli statuti di comuni e province di regolare più puntualmente le funzioni del presidente dell’organo consiliare, i suoi rapporti con gli organi di governo e con le articolazioni interne del consiglio (commissioni, gruppi, conferenza dei capigruppo), le sue prerogative in ordine alla convocazione delle sedute, alla formazione dell’ordine del giorno, alla direzione della discussione e ai poteri di “polizia” dei lavori consiliari. La figura istituzionale rispecchia la chiara opzione di introdurre, almeno per le province e i comuni più

popolosi, un organo di garanzia a salvaguardia delle prerogative dei consigli e dei singoli consiglieri, come tale non portatore di alcun "mandato" rappresentativo della maggioranza consiliare che sorregge gli organi di governo, né a questa collegato da un rapporto di "fiducia" politica. In tale chiave, appare giustificato l'accostamento, quanto alla natura istituzionale e neutrale delle funzioni, ai Presidenti della Camera e del Senato ... Sicché, pur essendo, come già rilevato, demandata all'autonomia normativa degli enti locali la puntuale definizione delle modalità di nomina e di revoca del presidente delle assise consiliari, delle sue prerogative, dei rapporti con le articolazioni interne dei consigli (commissioni, gruppi, conferenza dei capigruppo), nondimeno deve ritenersi che la segnalata e necessaria neutralità della funzione costituisca limite di legittimità, nel senso che non potrebbe ammettersi una disciplina che snaturi la funzione e ne comprometta le finalità di garanzia, istituendo ad esempio un rapporto diretto di fiducia politica con la maggioranza consiliare. In altri termini, nei rapporti interorganici con le autorità di governo dell'ente è imprescindibile che il presidente del consiglio (provinciale o comunale), quale figura neutra e di garanzia, risulti portatore di una rappresentatività istituzionale, ovvero dell'intero consiglio che lo ha eletto, e quindi tanto della maggioranza quanto della minoranza, venendo in considerazione l'organo consiliare nel suo complesso e non le sue espressioni politiche "interne".....non sembra che, anche in base alla nuova disciplina (...locale... ndA) e ad onta dell'uso del termine "sfiducia", la revoca possa essere disposta per la rottura di un rapporto di fiducia politica tra Presidente e maggioranza consiliare, sebbene, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, pur sempre per condotte che denotino una deviazione significativa dell'esercizio dei poteri presidenziali dai fini di garanzia e imparzialità che devono ispirarli ..., ancorché non più tipizzate nelle (più garantiste) categorie delle gravi violazioni di legge, statuto e regolamenti.....".

Tar Puglia febbraio 2003: ".....Va premesso che i compiti ed i poteri del presidente del Consiglio sono quelli fissati nello Statuto dal Comune (art. 16 bis e 16 ter), che si compendiano nella funzione di direzione dei lavori in assemblea (convoca, presiede, dirige) e di raccordo fra l'attività del Consiglio e attività di governo e di amministrazione del Sindaco. Per lo svolgimento di tali compiti è ragionevole che sia essenziale la "fiducia politica" intesa come fiducia nella posizione di garanzia per tutte le componenti, di terzietà (super partes) e di custode del rispetto delle regole nelle attività assembleari da parte del presidente del Consiglio Comunale.....".

Tar Sardegna giugno 2003: ".....per giurisprudenza costante, da questo Tribunale condivisa, la funzione del Presidente del Consiglio Comunale è istituzionale e non politica: egli svolge un'attività al di sopra delle parti, ed è garante del corretto svolgimento dei lavori dell'assemblea, della discussione e delle votazioni; pertanto, la sua revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio di tale funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiduciarità politica"

Tar Campania febbraio 2004: "Il Presidente del Consiglio Comunale non può quindi ritenersi legato ad un rapporto fiduciario con la maggioranza del Consiglio, cosicché non è sufficiente il venir meno di tale rapporto per poterlo revocare .. Egli non è il portatore di un mandato rappresentativo della maggioranza consiliare con la conseguenza che la revoca può dipendere solo dall'accertata violazione delle regole di imparzialità e rappresentanza istituzionale che presiedono l'esercizio del suo ufficio ... Rilevato che la deliberazione di revoca non può sostenersi su ragioni di natura politica, va esaminato nel caso concreto se la delibera impugnata sia stata assunta fondamentalmente con riferimento al solo profilo politico ovvero sia stata la conseguenza dello

scorretto operato del Presidente. Orbene, la delibera di revoca richiama motivazione la mozione di sfiducia presentata da sei consiglieri nella quale sono contenuti una serie di rilievi in ordine al cattivo esercizio della funzione, ma tale richiamo è compiuto in modo apodittico e senza alcuna considerazione sulla memoria, anch'essa menzionata dalla delibera, con la quale il ricorrente confuta uno per uno tali censure, affermando la loro genericità ed il loro intento politico Se da un lato va riconosciuta ampia discrezionalità al Consiglio Comunale nel valutare della correttezza del funzionamento dell'ufficio del Presidente, soprattutto in ordine alla sua neutralità, dall'altro tuttavia è illogico oltre che ingiusto che in sede di assunzione della delibera non si sia motivato ulteriormente il provvedimento di revoca anche alla luce delle controdeduzioni presentate...”.

Tar Puglia maggio 2004: “.....Il profilo sanzionatorio del provvedimento di revoca si connette inevitabilmente anche alla valutazione di ordine politico istituzionale compiuta dall'Organo collegiale; pertanto il provvedimento di revoca non può considerarsi assimilabile ad atti di autotutela sottoposti a principi di garanzia procedimentale Il Presidente del Consiglio Comunale non gode di una posizione di stabilità assoluta ...; è, pertanto, legittima la disciplina statutaria dell'ente locale che, nella propria autonomia, ne preveda la revoca ancorandola ad un particolare procedimento.....”.

Tar Sicilia dicembre 2004: “.....Posto quindi che è indubbio che al Presidente del Consiglio Comunale siano affidati compiti di garanzia nello svolgimento dei lavori d'aula, nella messa all'ordine del giorno degli argomenti, nelle votazioni, la giurisprudenza amministrativa, approfondendo lo specifico aspetto della revoca del Presidente del Consiglio Comunale ad opera della maggioranza consiliare stessa, la giurisprudenza ha ritenuto che “la revoca del presidente del consiglio comunale può avvenire solo per motivazioni istituzionali, che ne costituiscono la funzione tipica secondo la logica del sistema; è pertanto illegittima la delibera basata su motivazioni politiche.....”.

Tar Campania dicembre 2004: “...La giurisprudenza ha ammesso la legittimità della revoca dalla carica di presidente del consiglio comunale se fondata sulla violazione di doveri istituzionali e sul venir meno del ruolo super partes di neutralità politica proprio dell'organo, mentre ne ha sanzionato l'illegittimità se fondata sul preteso venir meno del nesso di fiduciarità politica con la maggioranza che ha votato l'incarico...Essa (...delibera di revoca ...ndA) ... colpisce specifici fatti di non corretto esercizio, da parte del ricorrente, del suo ruolo istituzionale. Tale violazione dei doveri istituzionali, posta anche in relazione a fatti di avvicinamento del ricorrente verso posizioni politiche locali opposte alla maggioranza consiliare, può ragionevolmente determinare il venir meno della fiducia dell'organo collegiale non già in un inammissibile nesso di fedeltà politica del presidente del consiglio comunale rispetto alla maggioranza consiliare che ebbe ad esprimerlo (nesso di dipendenza che non può sussistere, poiché, altrimenti, verrebbe meno l'imparzialità della carica presidenziale), bensì in quel necessario rapporto di fiducia sull'imparziale assolvimento, da parte del titolare della funzione presidenziale, dei doveri di “arbitro” e garante delle regole super partes, che ne caratterizzano il ruolo”.

Tar Toscana aprile 2005: “.....In particolare, si sostiene che lo Statuto del Comune resistente non prevede espressamente la possibilità di revoca del Presidente consiglio comunale e, quindi, trattandosi di figura istituzionale, che svolge funzioni proprie di un organo di garanzia a salvaguardia delle prerogative dei consigli e dei singoli consiglieri, senza vincolo di mandato rappresentativo della maggioranza consiliare, la sua revoca può dipendere solo dall'accertata

violazione delle regole di imparzialità e rappresentanza istituzionale che presiedono all'esercizio del suo ufficio ...La tesi non può essere condivisa. Va innanzitutto rammentato che, anche al di fuori di ogni specifica previsione normativa, sussiste sempre in capo all'Amministrazione il potere di procedere, per ragioni di pubblico interesse, connesse evidentemente al corretto funzionamento dei suoi organi, alla revoca delle proprie precedenti determinazioni in materia di nomina delle figure rappresentative delle cariche istituzionali.....”

Tar Sicilia luglio 2005: “.....La controversia in esame verte sulla legittimità della norma statutaria che - prevedendo l'apposizione di un termine finale al mandato del presidente del Consiglio- di fatto introduce uno strumento di condizionamento politico (assimilabile alla revoca ad libitum), per effetto del quale si costituisce un legame politico tra presidente e maggioranza consiliare finalizzato al rinnovo della carica ogni dodici mesi. Alla luce della vigente normativa è indubbio che al presidente del Consiglio Comunale siano affidati compiti di garanzia nello svolgimento dei lavori del consiglio, e che egli rappresenti l'intero consesso; pertanto, al fine di assicurare la sua posizione di imparzialità è necessario preservare tale figura da possibili condizionamenti di tipo politico, quali la conferma o la cessazione della carica ogni dodici mesi, che lo vincolerebbero ad un rapporto di fiducia costante con la maggioranza consiliare.....”.

Tar Sicilia 12 luglio 2005: “.....Rilevato che, per giurisprudenza consolidata ed in conformità all'altrettanto pacifico insegnamento della dottrina, lo Statuto comunale può prevedere ipotesi e procedure di revoca del Presidente del Consiglio Comunale, con riferimento a fattispecie che integrino comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale *super partes* che esso deve costantemente disimpegnare nell'Assemblea consiliare.....Ritenuto, conformemente a quanto affermato più volte in dottrina, che il ruolo di garanzia del Presidente del Consiglio è direttamente posto a presidio di quel bilanciamento dei poteri, tra organo esecutivo ed organo consiliare, che caratterizza l'odierno sistema delle autonomieDato atto che per giurisprudenza costante le motivazioni della revoca sono sindacabili da parte del Giudice amministrativo, sia pure entro i consueti limiti della congruenza, logicità e non manifesta infondatezza ..e che, inoltre, la motivazione della revoca debba essere tale da assicurare che il potere di revoca non sia piegato alle mere esigenze politiche della maggioranza, stante il fatto che altrimenti opinando, la nomina per elezione del presidente del consiglio comunale finirebbe per essere gravemente sottoposta alla continua pressione degli organi comunali, in forza della quale la possibile revoca potrebbe costituire in ogni momento una incombente "punizione" per ogni comportamento, del consigliere nominato, ritenuto eterodosso da parte della maggioranza Ritenuto che, aderendo sul punto al precedente del TAR ..., si possa affermare che la motivazione della revoca possa essere integrata anche dalla conoscenza implicita che i consiglieri possano avere di fatti e comportamenti pregressi di natura contraria ai doveri istituzionali del Presidente, escludendo che essi debbano essere specificatamente indicati nel corpo della proposta, ma richiedendo invece che essi debbano essere comprovati negli atti processuali; Ritenuto che tale considerazione sia da condividersi in quanto la natura della revoca del Presidente del Consiglio, sebbene sia di atto a motivazione obbligatoria, in quanto non si può trattare di una semplice sfiducia politica, resti pur sempre un atto ampiamente discrezionale in cui le motivazioni istituzionali possono coesistere con valutazioni o apprezzamenti “politici” dei comportamenti stigmatizzati, salvo il solo limite di evitare che tali apprezzamenti costituiscano un monito per lo svolgimento imparziale delle funzioni di presidenza, rendendole soggette al volere della maggioranza”.

Tar Veneto dicembre 2005: “.....Ora, il quesito che si pone al Collegio è se alla revoca possa procedersi anche in mancanza di una sua espressa previsione nello statuto. Parte ricorrente afferma che ciò non sarebbe consentito, in virtù, non solo e non tanto della precipuità della funzione, quanto del diritto ad esercitare la carica fino alla sua naturale scadenza, diritto che potrebbe essere scalfito solo da una esplicita previsione di revoca, cosicché se proprio si volesse procedere in tal senso, bisognerebbe prima integrare lo statuto e soltanto dopo attivare il procedimento di revoca. Al riguardo il Collegio, dopo attenta considerazione, ritiene che non possa condividersi detta tesi. Ed invero, considerato che, nel panorama degli strumenti di autotutela della P.A., la revoca di una carica di rilievo istituzionale come quella in esame è connotata da aspetti precipui, nel senso che non possono richiamarsi tout-court le regole che presiedono all’istituto classico della revoca (per le quali si veda, ora, l’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15), rilievo preminente assumono regole specifiche regolanti l’istituto nella legge. Regole siffatte si desumono dall’elaborazione giurisprudenziale, che sopra si è riportata nei tratti essenziali, con precipuo riguardo: a) al venir meno della neutralità e della correttezza della funzione; b) al fatto che si formi una maggioranza di consiglieri comunali che, ritenendo, appunto, venuta meno la correttezza della funzione di garanzia senza distinzione tra maggioranza e opposizione (che, in mancanza di disposizioni specifiche, si può affermare dovere corrispondere alla maggioranza assoluta rispetto al numero dei componenti dell’organo collegiale elettivo), si esprima in senso favorevole alla revoca; c) una motivazione adeguata che renda conto di siffatti presupposti. Orbene, se si condividono tali regole (come sembra al Collegio doversi fare), in quanto desumibili dal sistema normativo vigente e dai principi dell’ordinamento amministrativo, perde di rilievo la questione se una previsione esplicita di revocabilità sia prevista, o meno, nello statuto. Infatti, procedendo nel solco dei criteri evidenziati, non pare potersi muovere al consiglio comunale censura alcuna ove le stesse appaiano rispettate, ferma l’esclusione di un sindacato nel merito dei voti espressi da parte del G.A.....”.

Tar Sicilia aprile 2006: “..... questa Sezione ha altresì affermato che “laddove si consideri che la legge prevede espressamente una possibilità di revoca affidata ad un organo esterno e svolgente funzioni latu sensu tutorie, in sede di controllo sostitutivo (id est: il Presidente della Regione), non residua spazio alcuno per altre ipotesi di revoca. Invero il controllo sostitutivo assorbe e completa le “motivazioni istituzionali” legittimanti la revoca”...: non si vede a quale titolo possa inserirsi, in tale dinamica, nel silenzio della legge e dello Statuto, il Consiglio Comunale attraverso l’approvazione di una modifica al regolamento per il funzionamento del Consiglio ... Lo Statuto, alla cui approvazione partecipa anche la popolazione (attraverso la proposizione di osservazioni e proposte che devono essere valutate in sede di votazione), costituisce la sede naturale imprescindibile per la disciplina degli aspetti ordinamentali essenziali dell’Ente: attesa la natura e le funzioni dell’organo di garanzia in esame, solo la fonte statutaria può legittimamente introdurre forme di controllo ulteriori sul Presidente del Consiglio comunale (sanzionabili con la revoca) rispetto a quelli normativamente già previsti e di cui si è dato conto in narrativa: nel qual caso la previsione statutaria deve essere espressa e contenere le ipotesi tassative in cui può operarsi la sanzione della revoca. La stessa non può essere introdotta, nel silenzio della norma statutaria, direttamente dalla fonte regolamentare nè essere dedotta, in via interpretativa, da un rinvio operato al regolamento per la disciplina delle funzioni e i compiti dell’organo in esame.....”.

Tar Sicilia luglio 2006: “.....in linea generale, l’istituto della revoca può essere attivato in presenza di comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes che il Presidente deve costantemente disimpegnare, e, nel caso specifico, stante le previsioni dello Statuto del Comune resistente, deve trattarsi di fatti reiterati, la cui congruità ben può essere delibata da questo Giudice

Tar Sicilia novembre 2006: “.....nell’ambito della rinnovata potestà regolamentare attribuita agli Enti Locali, lo statuto non può prevedere ipotesi ulteriori di cessazione dalla carica di che trattasi, rispetto a quelle normativamente previste, introducendo anche un controllo di natura politica sul Presidente del Consiglio comunale.....”.

Tar Sicilia dicembre 2006: “.....Invero, nell’ambito della rinnovata potestà regolamentare attribuita agli Enti Locali, lo Statuto non può prevedere ipotesi ulteriori di cessazione dalla carica di che trattasi, rispetto a quelle normativamente previste, introducendo anche un controllo di natura politica sul Presidente del Consiglio comunale, che è chiamato ad esercitare funzioni di garanzia istituzionale

Tar Campania gennaio 2007: “...Con la prima censura dell’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente sostiene che detta revoca non poteva essere disposta dal Consiglio, in assenza di una disposizione statutaria che specificamente prevedesse e disciplinasse tale ipotesi. Al contrario, ritiene il Collegio che non si possa legittimamente negare, secondo i principi generali, ad un consesso elettivo la facoltà di procedere alla revoca del suo presidente, ogni qual volta si verifichi una compromissione del regolare funzionamento dell’organo..”.

Tar Sicilia febbraio 2007: “..... è illegittima la previsione di una decadenza automatica dalla carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale, in dipendenza dal venire meno della carica di Presidente, posto che le due funzioni - seppure la prima è gregaria alla seconda sotto il profilo dell’esercizio dei poteri- sono completamente autonome tra loro sotto l’aspetto della nomina e dunque si tratta di cariche con pari dignità e autonomia che, come tali, devono essere separatamente ed appositamente disciplinate

Tar Sicilia febbraio 2007: “.....In merito, deve affermarsi che il Consiglio Comunale può revocare il proprio Presidente del Consiglio solamente laddove questi sia responsabile di gravi e reiterate violazioni dei propri doveri “istituzionali”, tali intendendosi esclusivamente quelli disciplinati (in Sicilia) nell’art. 20 della L.R. 7/2002 ovvero di rappresentanza del Consiglio, di convocazione dell’assemblea, di direzione della discussione (o di “governo” delle riunioni dell’Assemblea) e dei lavori che in quest’ultima si svolgono, potere, quest’ultimo, finalizzato a garantire il corretto dibattito tra le diverse forze politiche nel rispetto delle prerogative di ogni singolo consigliere comunale, sia di maggioranza che di opposizione. Pertanto, nei “doveri istituzionali” del Presidente del Consiglio Comunale, non rientrano compiti, incombenze, impegni o comunque adempimenti gestionali, esecutivi o attuativi di deliberazioni consiliari che il Presidente stesso si sia assunto o che gli siano stati conferiti, delegati o anche assegnati dall’organo deliberante, specie poi se tali funzioni siano - anche solo parzialmente - coincidenti con compiti e responsabilità propri di altri organi dell’Ente o dei funzionari di quest’ultimo ed anche se funzionalmente siano tali da essere diretti a favorire o comunque agevolare le attività del Consiglio. Sotto quest’ultimo aspetto, infatti, già (tutte) le attività degli uffici dell’Ente e della stessa Giunta sono funzionalmente collegate alle decisioni del Consiglio Comunale (in maniera alcune volte diretta, altre solo mediata), in quanto devono dare attuazione sia alle deliberazioni fondamentali che quest’ultimo è chiamato ad adottare, nell’esercizio delle funzioni di “governo legislativo” dell’ente locale (bilancio, programmi e regolamenti), sia a tutte le altre decisioni, comprese quelle meramente autorganizzative che il Consiglio comunque ritenga di adottare (nel limite delle proprie competenze).....”.

Tar Calabria marzo 2007: "...l'impossibilità per il sig. C. di essere reintegrato nella carica di Presidente del Consiglio comunale di P. in caso di accoglimento del presente ricorso, e ciò in virtù del sopravvenuto scioglimento dell'Organo consiliare, non esclude la persistenza dell'interesse alla decisione giurisdizionale. Tale conclusione si impone sia mettendo a fuoco l'interesse morale del ricorrente ad una pronuncia che, accertando l'insussistenza di ragioni legittime di revoca, ne reintegri l'immagine dinanzi ai componenti dell'Organo consiliare e, su di un piano più generale, alla comunità dei residenti nel Comune di P., sia sotto il profilo dell'interesse al pagamento dell'indennità di carica, non percepita dalla data della revoca sino allo scioglimento del Consiglio comunale... i gravi e comprovati motivi (...che giustificano la revoca, ai sensi dello Statuto comunale ...ndA) si riferiscono, con tutta evidenza, alle violazioni commesse nell'esercizio di funzioni inerenti alla carica di presidente del consiglio comunale quali delineate dall'art. 31, comma 3 bis, della legge 8.6.1990 n. 142, che, nel prevedere l'istituzione di tale carica nei comuni con più di quindicimila abitanti, conferisce ad essa i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio comunale" ...Ne discende che, nell'attuale panorama normativo, "i gravi e comprovati motivi" devono essere riferiti ai poteri attribuiti al presidente del consiglio comunale dall'art. 39, comma 1, del d. lgv. n. 267/2000. Facendo applicazione del superiore principio, e tenuto conto del ruolo del presidente del consiglio di organo non collegato ad alcuna parte politica che risponde del corretto funzionamento dell'istituzione collegiale, si è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha nella specie motivo di discostarsi, secondo cui è illegittima la delibera di revoca del presidente del consiglio comunale adottata non per motivazioni istituzionali, ma sulla base di valutazioni politiche..."

Tar Sicilia aprile 2007: "...il ruolo del Presidente del consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, è non solo neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, indipendentemente dalla circostanza che sia eletto dall'assemblea, dovendo costui sempre operare in modo imparziale a garanzia di tutto il consiglio e non della sola parte che l'ha designato"

Tar Sicilia aprile 2007: "...Va ricordato che, come emerge chiaramente dalle decisioni appena citate, la giurisprudenza predominante ritiene (in conformità all'insegnamento della dottrina), che lo Statuto comunale può prevedere ipotesi e procedure di revoca del Presidente del Consiglio Comunale, con riferimento a fattispecie che integrino comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes che esso deve costantemente disimpegnare nell'Assemblea consiliare ... Deve a questo punto osservare il Collegio che il C.G.A., in recente decisione, ha contraddetto il suddetto orientamento della giurisprudenza, affermando che, per l'effetto della "ricollocazione" dello Statuto nella gerarchia delle fonti avvenuta con la riforma del titolo V della Costituzione, non è più precluso all'autonomia dell'Ente locale prevedere nello Statuto ipotesi di sfiducia "politica" del Presidente del Consiglio e che è possibile che l'organizzazione delle funzioni e delle prerogative di quest'ultimo siano improntate ad un rapporto fiduciario con la maggioranza consiliare ... Il Collegio, nel mantenere ferma la propria giurisprudenza, che è in linea con l'orientamento maggioritario (costante, come si è potuto vedere sopra, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con L.cost. 3/2001), e, sino ad ora, pacifico, deve dissentire da tali considerazioni, sebbene autorevolmente sostenute, del Giudice di appello (esprimendo l'auspicio che esse vengano rimesse). Di per sé, la riforma costituzionale, nel "riqualificare" la (sola) posizione dell'Ente locale nel sistema del decentramento e delle autonomie, non ha modificato direttamente l'Ordinamento degli Enti locali, che resta disciplinato dal Testo unico di cui al dlgs

267/2000 (ed in Sicilia dalle norme della l.142/90 come recepite nella L.R. 48/91): è dunque rimasta immutata la ragione che ha spinto la giurisprudenza a considerare come fosse proprio dell'Ordinamento "tutelare" la posizione "rafforzata" del Presidente del Consiglio nei rapporti con l'organismo consiliare, poiché questa è intrinseca al quadro normativo della disciplina delle Autonomie locali, specie nel sistema di elezione degli amministratori che contempla l'elezione diretta del sindaco ed il voto disgiunto (ossia un meccanismo rappresentativo ove sia l'esecutivo locale che il consiglio comunale sono espressione diretta del corpo elettorale e devono quindi porsi in relazione tra loro mediante meccanismi di raccordo che ne garantiscano la reciproca autonomia). Come, infatti, ha precisato questa Sezione nelle proprie pronunce già richiamate ... il ruolo di garanzia del Presidente del Consiglio è direttamente posto a presidio di quel bilanciamento dei poteri, tra organo esecutivo ed organo consiliare, che caratterizza l'odierno sistema delle autonomie...Si deve quindi ribadire l'insegnamento della giurisprudenza maggioritaria e della dottrina, che hanno riconosciuto tutela all'istituto della inamovibilità per ragioni politiche del Presidente del Consiglio, fondandola su principi ritenuti validi in presenza dell'identico quadro normativo sostanziale anche oggi in vigore, dopo la riforma del titolo V. Il Presidente, infatti, non potrebbe che essere soggetto alla maggioranza, con grave vulnus delle sue funzioni di "regolatore" dei lavori dell'Assemblea, quindi di tutela di tutti i suoi componenti, sia di maggioranza che di minoranza, funzione che è ancora oggi quella principale del Presidente del Consiglio, (L.R. 7/2002, art. 20; ...) se fosse possibile rimuoverlo dalla carica con semplice voto di sfiducia. E' quindi coerente con l'Ordinamento ammettere che egli possa essere sostituito, ma solo quando gravi e reiterate violazioni dei suoi doveri istituzionali denotino la sua inattitudine ad assicurare la corretta funzione che l'intero Consiglio -e non solo una sua maggioranza- gli attribuisce.....".

Tar Sicilia settembre 2007: "...in relazione alle funzioni istituzionali demandate alle cariche apicali dell'assemblea consiliare appare di dubbia legittimità la cessazione dalla carica a seguito di "mozione di sfiducia", configurabile in termini di controllo politico che mal si attaglia alle prerogative e alle funzioni tutori e e di garanzia demandate a tali organi Va rilevato, peraltro, che nella fattispecie in esame manca del tutto un'espressa norma statutaria che preveda alcuna forma di sfiducia politica nei confronti del Presidente (o del Vice Presidente) del Consiglio Comunale, circostanza quest'ultima che rende inammissibile (oltre che illegittimo) un provvedimento di rimozione dalla carica come quello impugnato, tenuto conto che delle prerogative del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale ai quali è riconosciuta non solo una funzione strumentale all'attuazione di un indirizzo politico, ma soprattutto una posizione di garanzia e di rappresentanza dell'intero Consiglio, in cui sono presenti le diverse forze politiche; pertanto ad essi sono attribuiti compiti connessi al corretto funzionamento dell'istituzione e alla posizione di garanzia politicamente neutrale, che non può essere strumentalmente rimessa alle valutazioni "politiche" dell'organo assembleare

Tar Abruzzo giugno 2008: "...Ora è evidente che la sfiducia non può derivare da ragioni di ordine squisitamente politico ma solo da circostanze che derivino da un cattivo esercizio del potere..."

Tar Umbria giugno 2008: "...si osserva che nell'ordinamento degli enti locali (alla cui sistematica si può fare riferimento) sino alla legge n. 142/1990 era esclusa la possibilità che le assemblee elettive, una volta che li avessero eletti, revocassero o "sfiduciassero" la giunta ed il sindaco (rispettivamente, il presidente della Provincia). Attualmente, invece, sussiste la possibilità della sfiducia. Anche il presidente del consiglio comunale (figura di nuova istituzione) può essere revocato, sia pure entro certi limiti dovuti al fatto che si tratta di un organo "di garanzia" che nell'esercizio delle proprie funzioni dev'essere imparziale. Non vi sono più, dunque, nell'ambito

degli enti locali, mandati elettivi di secondo grado irrevocabili" (giudizio in tema di revoca del Presidente della Consulta per l'Immigrazione).

Tar Abruzzo luglio 2008: "...la mancata previsione nello statuto comunale di espresse disposizioni normative, disciplinanti la cessazione anticipata dalla carica di presidente del Consiglio comunale, non si ritiene, ad avviso del Collegio, possa essere preclusiva all'adozione di un provvedimento di revoca di tale carica istituzionale in caso di condotte poste in essere da colui il quale vi sia preposto che siano risultate incompatibili con il ruolo istituzionale di garanzia connesso alla funzione...il presupposto ai fini della revoca del presidente del consiglio comunale deve essere rinvenuto nel cattivo esercizio della funzione allorquando risulti viziata l'essenziale neutralità ed imparzialità della funzione e non anche nei casi in cui sia viziato il rapporto di fiduciarità politica..."

Tar Sicilia agosto 2008: ".....In punto di diritto occorre rammentare che, per consolidata giurisprudenza, il ruolo del Presidente del consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, è non solo neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, indipendentemente dalla circostanza che sia eletto dall'assemblea, dovendo costui sempre operare in modo imparziale a garanzia di tutto il consiglio e non della sola parte che l'ha designatoAl riguardo è sufficiente considerare che, sotto il profilo della forma adottata per pervenire alla revoca impugnata, essa è stata correttamente assunta con delibera consiliare, senza che –evidentemente- possa rilevare il nomen attribuito dai proponenti all'atto di impulso (... nello specifico: 'mozione' ...ndA) da cui tale delibera è scaturita, valendo, invece, la forma di tale atto, che è chiaramente quello della proposta, in ordine alla quale sono stati forniti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile"

Tar Calabria settembre 2008: "...deve rilevarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la revoca del Presidente del consiglio comunale può avvenire soltanto per motivazioni istituzionali, legate alla funzione tipica svolta dal Presidente stesso che è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza ma al corretto funzionamento dell'organo stesso. Ne consegue che non è legittima una revoca che si fonda su motivazioni prettamente politiche e non invece su ragioni connesse alla violazione delle regole che, come detto, presiedono allo svolgimento dei compiti di garanzia e organizzativi del Presidente del Consiglio comunale..."

Tar Lazio ottobre 2008: "..... l'impugnata revoca non assume carattere tipicamente sanzionatorio di condotte illecite o illegittime, né è assimilabile agli atti d'autotutela ex lege soggetti a regole garantiste stringenti (cfr., per tutti, Cons. St., V, 2 marzo 2004 n. 1042), sicché nemmeno abbisogna d'una minuziosa ed espresa motivazione che, oltre al ragionevole e succinto riferimento al contenuto della mozione, al dibattito sulla stessa ed al voto chiaramente adesivo a questa, ne duplichi in modo formalisticamente solenne il significato nel corpo del provvedimento, trattandosi, per vero, d'un adempimento non richiesto dalla legge ed anzi in patente contrasto con i principi d'efficienza e d' economicità dell'azione amministrativa..... Considerato inoltre che la revoca del Presidente del Consiglio comunale è comunque connotata da aspetti precipui, nel senso che non possono richiamarsi tout court le regole che presiedono all'istituto classico della revoca ed è ammissibile pur mancando nello Statuto comunale ogni previsione sul punto, allorché venga meno la neutralità e la correttezza della funzione, si formi una maggioranza di consiglieri comunali che s'esprima in senso favorevole alla revoca e vi sia una motivazione adeguata (ossia, ragionevole e

conseguenziale) in ordine ai predetti presupposti Considerato ancora, per quanto attiene al secondo motivo, di doverlo disattendere giacché l'assenza, nelle norme statutarie del Comune intimato, d'una specifica disciplina della revoca de qua non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi .. — attesa la mancanza nell'ordinamento degli ee.ll., a favore del Presidente revocando, di principi sulla stabilità del suo incarico, del tipo di quelli che la dottrina costituzionalista ha elaborato nei riguardi dei Presidenti delle Assemblee parlamentari .., tal vicenda al più rilevando solo ai fini dell'ampiezza dello scrutinio che questo Giudice può esercitare sui presupposti sostanziali della revoca stessa Considerato .. che il Presidente del Consiglio comunale deve arbitrare, nel rispetto della legge e dei valori della Costituzione repubblicana, l' agone politico e non giocarvi come qualunque altro uomo di partito o fazione, a pena di spezzare i principi d'imparzialità e di neutralità della relativa funzione e, quindi, come nella specie, subire la conseguenza che tal rottura implica, ossia la revoca dall'incarico per opera dello stesso corpo elettivo che a suo tempo ve l'aveva nominato.....”.

Tar Sicilia luglio 2009: “.....Le disposte revoche sarebbero ... illegittime in quanto concretizzanti sfiducia di carattere politico, non consentita nei confronti del Presidente del Consiglio, il quale avrebbe funzioni essenzialmente di carattere organizzativo. In realtà, a confutare le argomentazioni del ricorrente, vale la considerazione preliminare che gli statuti, dopo la riforma costituzionale del 2001, costituiscono una peculiare fonte di livello subprimario, poiché – contrariamente ai vecchi regolamenti comunali, previsti dalla legge ordinaria – sono espressamente contemplati dalla Costituzione. Ne deriva che essi, pur restando soggetti alla legge ordinaria (nei limiti in cui questa non sia dichiarata incostituzionale per contrasto con “i principi fissati dalla Costituzione”, cui fa riferimento lo stesso II comma del citato art. 114), possono però conformare i rapporti tra gli organi interni dell'Ente territoriale, e di questi con i loro titolari, in ogni modo che non sia in contrasto con regole poste da norme primarie. Sicché si risolve, ormai, in una mera petizione di principio l'asserzione di una pretesa neutralità della funzione presidenziale rispetto ai lavori del Consiglio comunale, o della connessa esigenza di preservare il suo titolare da possibili condizionamenti di tipo politico. Detta asserzione, invero, si risolverebbe essa stessa in una scelta “politica” dell'organo giurisdizionale, che andrebbe impropriamente a sovrapporsi a quella che il vigente art. 114 della Costituzione, di carattere marcatamente autonomista, rimette invece alle scelte politico discrezionali che ciascun Comune può operare in sede statutaria. Ne consegue che le disposizioni dello statuto che disciplinano in varie forme la revoca del presidente (e relativo vicepresidente) del Consiglio comunale non sono sindacabili dal giudice amministrativo, che può solo prenderne atto”.

Tar Piemonte settembre 2009: “..... Deve pertanto opinarsi che i “gravi e comprovati motivi” i quali soltanto a norma dell'art. 32, comma 7 dello Statuto della Città di T. legittimano la revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale, debbano di necessità afferire ai delineati profili di vulnerazione e compromissione degli attributi di neutralità, terzietà, imparzialità e idoneità ad assicurare il regolare e corretto svolgimento della dinamica politico – amministrativa del Comune, nella sua sede definita dal dispiegarsi della funzione deliberativa del Consiglio.....”.

Tar Sardegna novembre 2009: “.....Deve invece ritenersi che il mero fatto che il ricorrente abbia costituito un gruppo consiliare autonomo del quale ha assunto il ruolo di capogruppo, non possa costituire grave motivo idoneo a legittimare la revoca in questione, non potendosi ritenere che tale circostanza - per ciò sola - possa alterare la funzione istituzionale neutrale e super partes del Presidente del Consiglio Comunale, posto che, in ogni caso, quest'ultimo, in quanto Consigliere comunale, non può che essere necessariamente espressione di una corrente politica e fermo restando che quest'ultima obiettiva e necessitata circostanza non deve comunque pregiudicare il ruolo di

garanzia neutrale e super partes che tale soggetto deve svolgere nella funzione istituzionale di Presidente del Consiglio comunale. Solamente nell'ipotesi in cui risultasse provato che - a seguito della menzionata costituzione di un gruppo consiliare autonomo e del conseguente ruolo di capogruppo assunto - la funzione istituzionale neutrale e super partes di Presidente del Consiglio comunale sia stata - in concreto - scorrettamente svolta, potrebbe ritenersi sussistente il presupposto dei "gravi e comprovati motivi" al fine della legittima revoca dalla predetta carica, circostanza che - si ribadisce - nel caso di specie, non risulta, allo stato, sussistente....".

Tar Abruzzo gennaio 2010: "...Premesso che già l'art. 19, VI comma, dello Statuto, stabilisce chiaramente che il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio comunale "possono essere revocati con mozione motivata del Consiglio ed a maggioranza assoluta di voti", sia sotto il profilo logico che ai sensi dei principi generali che disciplinano la formazione degli atti amministrativi, l'approvazione di una proposta, cui sostanzialmente equivale la mozione di che trattasi, implica anche quella del suo contenuto dispositivo e, nel caso specifico, non è certamente dubitale che ciò consista nella volontà di rimuovere il ricorrente dalla carica di Presidente del Consiglio comunale: di conseguenza, neppure l'art. 19, VI comma, dello Statuto comunale può ritenersi illegittimo allorché prevede, appunto, la revoca del Presidente con l'approvazione di una mozione consiliare in tal senso e senza l'esplicita menzione di revoca "anche" della precedente deliberazione di nomina ... Considera, al riguardo il Collegio - a parte che già la contemporanea e sopravvenuta appartenenza sia del Presidente che del Vice Presidente del Consiglio comunale allo stesso gruppo consiliare di minoranza giustifica di per sé la revoca ai sensi dell'art. 19 dello Stato Comunale - che la mozione di revoca, dopo aver elencato i comportamenti come sopra contestati, ne ha dedotto la gravità e tendenza "a rendere difficoltosa l'attività dei consiglieri di maggioranza", essendo "finalizzati unicamente ad agevolare il compito della minoranza e comunque assunti in violazione di regole proprie della carica di garante della corretta dinamica politico-amministrativa" del Comune e "dimostrativi della sopravvenuta incapacità di consentire il pieno e corretto dispiegarsi delle opzioni emerse all'interno delle istituzioni comunali, con conseguente rottura dell'originario rapporto di fiducia". In sostanza, questo riferimento alla sopravvenuta mancanza di un rapporto fiduciario significa che la maggioranza dei consiglieri comunali ha ritenuto che il ricorrente non garantisse più un comportamento effettivamente "neutrale" nello svolgimento del suo ruolo di Presidente del Consiglio comunale e questa valutazione, proprio perché inserita nella dialettica politica ed amministrativa del governo locale, ben può fondarsi, diversamente da quanto dedotto nel gravame, su motivi di "fiducia politica", da intendere "non" come sopravvenuta, mancata adesione alla linea politica dell'originario gruppo consiliare di appartenenza, ma come opinione personale e propria di ciascun consigliere favorevole alla revoca, desunta da fatti o comportamenti, anche di natura "politica", contrari al richiesto ruolo di neutralità, purché non manifestamente illogici o erronei: d'altra parte, la facoltà di revoca prevista dall'art. 19 dello Statuto non è affatto subordinata a specifici inadempimenti o violazioni di legge, né ha carattere sanzionatorio e nel caso specifico, tutte le dichiarazioni ed i comportamenti adottati nella mozione di revoca, così come ampliati dall'emendamento, non sono affatto manifestamente illogici e del tutto inidonei a giustificare un sopravvenuto e "personale" giudizio di "mancanza di fiducia" sull'espletamento in modo effettivamente e politicamente neutrale delle funzioni di Presidente del Consiglio comunale da parte del ricorrente...".

Tar Lazio gennaio 2010: "...Ritenuto che, pur non volendosi negare - alla luce del principio del contrarius actus - la possibilità per il Consiglio di addivenire alla revoca dell'incarico in questione, pur in assenza di una specifica disposizione a riguardo, tuttavia, siffatto potere può essere legittimamente esercitato ove si ravvisi dal parte del Presidente del Consiglio comunale la violazione dei requisiti della neutralità e terzietà, finalizzati ad assicurare il regolare svolgimento delle adunanze e deliberazioni consiliari, incidendo sul suo atteggiamento politico....".

Tar Veneto febbraio 2010: “.....Il Collegio, per parte propria, evidenzia che, secondo una puntuale e del tutto condivisibile giurisprudenza diffusamente occupatasi sull’argomento, il Presidente del Consiglio Comunale non gode – di per sé - di una posizione di stabilità assoluta o quasi assoluta, tale da porlo al riparo dalla revoca dalla sua carica: infatti, in presenza di una puntuale disposizione statutaria che disciplina la revoca medesima, ancorandola ad un particolare procedimento, non possono trovare ingresso i principi elaborati dalla dottrina costituzionalistica in merito alla posizione dei presidenti delle assemblee parlamentari e al loro regime di stabilità ... La neutralità del Presidente del Consiglio Comunale, proprio perché inserita nella dialettica politica dell’azione di governo locale, può peraltro ben prestarsi ad una valutazione in termini di “fiducia politica”, da intendersi – ovviamente - non già come adesione alla linea politica della maggioranza consiliare, ma come capacità di consentire il pieno e corretto dispiegarsi delle opzioni emerse all’interno delle istituzioni comunali ..: e, in conseguenza di ciò, deve pertanto ritenersi legittima la disposizione dello Statuto comunale nella parte in cui prevede la revoca del Presidente del Consiglio Comunale senza determinare i presupposti dell’atto - come, per l’appunto, nel caso di specie - posto che la sovrastante disciplina legislativa contenuta nell’art. 39 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000 assegna ampi margini al potere normativo e di organizzazione dell’Ente Locale, il quale può variamente definire il regime di stabilità del Presidente dell’Organo consiliare; ed, anzi, l’esigenza di mantenere il consenso di una maggioranza qualificata dell’Assemblea risulta razionale e coerente nella prospettiva di un ordinato svolgimento delle attività di quest’ultima e – quindi – dell’amministrazione dell’Ente nel suo complesso ... In tale contesto, quindi, la revoca della carica di Presidente del Consiglio Comunale, adottata dallo stesso Consiglio, è di per sé legittima quando si fonda sulla principale considerazione che il Presidente, attraverso una serie di condotte politiche, realizzate all’interno del Consiglio ed anche in altre sedi mediante la spendita del proprio ruolo istituzionale, abbia assunto atteggiamenti incompatibili con il proprio ruolo istituzionale super partes e che pongono in luce la effettiva violazione di regole comportamentali connaturate alla carica di garante della corretta dinamica politico-amministrativa all’interno dell’Organo consiliare ... Va anche soggiunto che la revoca del presidente del Consiglio comunale non assume carattere esclusivamente “sanzionatorio” di condotte illecite, nè può considerarsi assimilabile agli atti di autotutela, sottoposti a principi garantistici stringenti (partecipazione procedimentale, indicazione delle ragioni di interesse pubblico, ecc.); semmai, il profilo sanzionatorio che si potrebbe ravvisare (comunque in termini non prevalenti) nel provvedimento, si connette comunque in modo inevitabile anche – e soprattutto - alla preminente e del tutto condizionante valutazione di ordine politico-istituzionale compiuta dal Consiglio (cfr. ibidem); e, sempre in tal senso, nell’ipotesi in cui la revoca del Presidente del Consiglio Comunale è adottata per Statuto sulla base di una valutazione anche latamente politica, rimessa alla decisione della maggioranza consiliare e riferita a concreti e significativi episodi riferiti a comportamento del Presidente del medesimo Organo consiliare, tale deliberazione non richiede una motivazione particolarmente analitica: in dipendenza di ciò, il sindacato del giudice amministrativo si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità formale del procedimento seguito, nel mentre resta notevolmente limitato ogni apprezzamento sugli aspetti politico-discrezionali evidenziati nel provvedimento di revocal’insieme di tali addebiti si configura propriamente quale valutazione di concreti e significativi episodi riferiti al comportamento del Presidente del Consiglio Comunale che ben possono dar luogo ad una loro valutazione “politica” da parte dello stesso Organo consiliare, il quale è pertanto libero in tal senso di apprezzarli quali atteggiamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes del proprio Presidente, ossia quale violazione di regole comportamentali connaturate alla carica di garante dell’esercizio delle funzioni attribuite all’intero Consiglio, nonché a ciascuno dei suoi membri. Il tutto, quindi, non si pone – a differenza di quanto affermato da ricorrente – nel contesto di una mera “sostituzione” disposta nei suoi confronti per meri motivi di sopravvenuta “inaffidabilità politica”, ma come vera e propria “revoca”, propriamente intesa, a’ sensi dell’art. 21-

quinquies, comma 1, prima parte, della L. 7 agosto 1990 n. 241 come introdotto per effetto dell'art. 14, comma 1, della L. 11 febbraio 2005 n. 15 quale "nuova valutazione dell'interesse pubblico" che originariamente aveva consentito l'individuazione del C. quale Presidente dell'Organo consiliare, avuto riguardo alla reputata sconvenienza del suo complessivo comportamento e ricollegando – sempre per quanto detto innanzi – il profilo sanzionatorio concomitantemente espresso nei confronti dell'interessato ad una valutazione di ordine eminentemente politico-istituzionale.....”.

Tar Abruzzo maggio 2010: “...Gli atti elettivi del Consiglio comunale, quale quelli in oggetto (art. 39 D.Lgs. n. 267/2000), costituiscono un adempimento istituzionale, che, avvenendo a maggioranza qualificata e/o assoluta, rappresentano pur sempre una scelta da parte dei componenti il Consiglio, che, stante la valenza dei compiti assegnati al Presidente, hanno un valore “politico – amministrativo”. La nomina, invero, se per un verso conferisce al Presidente una posizione preminente sul piano operativo – organizzativo, quale organo “super partes”, per altro verso esige una correttezza esemplare, tale che ne faccia effettivamente una “funzione imparziale e neutrale” tra le varie componenti consiliari, perseguendo l’ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari. La rimozione del titolare della carica, al di là dell’ipotesi tassativa di cui all’art. 142 D.Lgs. n. 267/2000, che rappresenta una forma di controllo sostitutivo sull’uso improprio e/o omissione delle attribuzioni presidenziali; la revoca, ancorché non espressamente prevista, rappresenta il “contrarius actus”, rispetto alla nomina, che ha la sua disciplina nei principi generali, ora trasfusi nell’art. 21-quinquies L. n. 241/1990, inserito dall’art. 14, comma 1[^], della L. n. 15/2005; tale norma prevede che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”, sia possibile la revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, “da parte dell’organo che lo ha emanato”...Al G.A. non compete verificare la giustezza o meno degli addebiti esplicitati, invadendo il delicato ambito della competenza consiliare, ma deve prendere atto come gli stessi siano stati ritenuti validi dal Consiglio per procedere alla revoca, il tutto in maniera rituale e con una pubblica discussione. E’ pacifico che la disputa assembleare ponga sempre risvolti politici, essendo formata da soggetti eletti a suffragio popolare e sulla base di un preciso programma politico, ma le eventuali ragioni politiche giustificano le possibili iniziative amministrative dei consiglieri che ritengono non corretta la gestione dell’Assemblea, per i comportamenti individuali e personalistici del Presidente del Consiglio, quali evidenziati nella delibera presa...”.

Tar Sicilia maggio 2011: “..... tale doglianza (...la mancanza di una apposita copertura statutaria della disposizione regolamentare disciplinante la revoca ... ndA) trova sostegno e fondamento nella giurisprudenza di secondo grado formatasi in Sicilia, secondo la quale l’istituto della revoca del presidente del consiglio comunale può essere legittimamente disciplinato solo dallo "statuto" dell’ente locale e solo in tale ambito eventuali norme regolamentari possono determinare, esclusivamente, le procedure relative all’applicazione dell’istitutoCiò in quanto nessuna norma primaria, nazionale o regionale, prevede (salva la novella ex L.reg. n. 6/2011 di cui si dirà infra) l’istituto della revoca del presidente del consiglio comunale: né l’art. 31 della legge n.142/1990, né l’art.39 del T.U.E.L. n. 267/2000; mentre risulta incontrovertibile il fatto che nei casi in cui la legge n. 142\1990 (recepita in Sicilia con L.reg. n. 48/1991) ha inteso prevedere l’istituto della "revoca", lo ha fatto espressamente (ad es., all’art. 34, comma 4, per la revoca degli assessori da parte del sindaco; all’art. 36, comma 5 per la revoca di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; all’art. 57, comma 3, per la revoca dei componenti del collegio di revisori). Va considerato, inoltre, che (a parte l’ipotersi delle spontanee "dimissioni") le fonti primarie che si riferiscono alla specifica e peculiare posizione del presidente del consiglio comunale sanciscono che questi può cessare dalla carica solamente per "rimozione", ai sensi dell’art. 40 L.142/1990 (come richiamato dalla L.reg. n. 48/1991, art. 1 lett. g), da disporsi con provvedimento del Presidente della

Ragione, adottato su proposta dell'Assessore regionale competente, e nei soli casi di atti contrari alla Costituzione o di gravi e persistenti violazioni di legge..... In altri termini, proprio il delineato contesto normativo ed il fatto che lo statuto comunale è l'atto normativo fondante dell'organizzazione e dell'autonomia dell'ente locale (oggi assistita anche da una piena copertura costituzionale ex art. 114 Cost. ...), dimostrano che l'istituto della "revoca" dell'organo in parola non possa essere introdotto (come invece è stato nel caso oggi in esame) con un mero atto regolamentare interno. Va ribadito, allora, che è proprio il rilevato rapporto "qualificato" tra le varie fonti sopra considerate a far sì che solo e soltanto lo statuto possa legittimamente attribuire al consiglio comunale un potere che risulta del tutto sconosciuto dalla normativa di rango primario; e la giurisprudenza di segno contrario prima ricordata (come puntualmente e correttamente richiamata dai difensori delle parti resistenti), non può essere condivisa da questo Collegio, non tanto perché i principi amministrativi in essa richiamati non siano condivisibili ("contrarius actus"; assenza di un codificato principio di "stabilità dell'incarico" in argomento), quanto piuttosto per il fatto che non risulta ponderato il profilo della gerarchia delle fonti in tema di enti locali ed in particolare il ruolo (di "regolamento" fondamentale e speciale) che vi assume lo statuto.....D'altro canto, in Sicilia, a riprova della necessità di ascrivere la disciplina della materia alla più "alta" fonte normativa di ambito locale, è sopravvenuta proprio una legge regionale, la n. 6/2011, che (modificando l'art. 11 della L.reg. n. 35/1997) prevede espressamente, all'art. 10, che il presidente del consiglio comunale possa essere revocato solamente "secondo le modalità previste nei rispettivi statuti", mediante approvazione di "una mozione motivata".....".

Tar Sicilia novembre 2011: "..... da tempo la giurisprudenza ..., nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali"

Tar Campania aprile 2012: "...la materia non si presta a generalizzazioni, dovendosi valutare volta per volta le motivazioni poste a base del singolo provvedimento di revoca ...il nocciolo della questione è il significato da attribuire al concetto di "fiducia politica" che è richiamato in quasi tutte le sentenze che si sono occupate di controversie inerenti la revoca del presidente del consiglio comunale; i compiti ed i poteri del presidente del Consiglio sono quelli fissati nello Statuto dal Comune, che si compendiano nella funzione di direzione dei lavori in assemblea (convoca, presiede, dirige) e di raccordo fra l'attività del Consiglio e attività di governo e di amministrazione del Sindaco. Per lo svolgimento di tali compiti è ragionevole che sia essenziale la "fiducia politica" intesa come fiducia nella posizione di garanzia per tutte le componenti, di terzietà (super partes) e di custode del rispetto delle regole nelle attività assembleari da parte del presidente del consiglio comunale ..; la funzione del presidente del consiglio comunale, pertanto, non è strumentale all'attuazione di un determinato indirizzo politico, bensì al corretto funzionamento dell'istituzione in quanto tale; essa è, quindi, neutrale...alla luce dei principi sopra enunciati, occorre, in ogni caso, che le ragioni della revoca attengano all'esercizio della funzione propria dell'Ufficio e siano atte a giustificarne l'adozione; il provvedimento di revoca può, dunque, essere motivato solo con ragioni attinenti alla funzione, in quanto ne risulti viziata la neutralità o inadeguata la conduzione, ma non da ragioni di fiducia politica ...".

Tar Campania maggio 2012: “...Rileva il Collegio che, con riferimento alla proposta di revoca, nessuna norma di legge ne prescrive il contenuto minimo, di conseguenza era riservato al Consiglio il potere ed il dovere di valutare i fatti contestati al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai presupposti legittimanti la revoca, come specificati nel citato articolo 12 bis dello Statuto. In altri termini, di fronte ad una proposta di revoca proveniente dal richiesto quorum di consiglieri comunali, il Consiglio, nel suo complesso, con la prescritta maggioranza, deve deliberare su di essa analizzandola concretamente nei singoli elementi, riscontrandone la eventuale fondatezza con riferimento alle condizioni imprescindibili perché la stessa possa essere approvata. Tali condizioni, peraltro, devono consistere nel venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale. Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il Consiglio comunale ha operato un mero rinvio alla proposta di revoca posta a fondamento della impugnata delibera n. 47/2011 e ciò, dimostra l'assenza di una seppur minima verifica dei fatti indicati nella proposta stessa, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, ex se, violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e di terzietà, che sola poteva giustificare, ai sensi della disciplina in materia, l'adozione del provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale...da tempo la giurisprudenza..., nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali...” [sentenza richiamata e principi ribaditi dalla coeva **Tar Campania ottobre 2012**].

Tar Puglia maggio 2012: “.....Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ...è sufficiente a legittimare un provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale un qualsiasi comportamento ovvero atteggiamento di questi incompatibile con il suo ruolo istituzionale super partes ed in grado di compromettere il rapporto di fiducia (in ordine alla capacità dell'eletto di farsi garante del corretto funzionamento dell'organo e della sua neutralità rispetto alle istanze politiche che potrebbero alterarne l'equilibrio) intercorrente con l'Assemblea consiliare.....Non vi è ...alcuna prescrizione di fonte legislativa primaria che imponga all'Ente locale di indicare nel proprio Statuto ovvero nel proprio regolamento consiliare in modo dettagliato quali sono i gravi e concordanti motivi che possono legittimare l'adozione di un provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale.....”.

Tar Campania ottobre 2012: “...lo statuto comunale può legittimamente disciplinare l'istituto della revoca del presidente del; dopo l'entrata in vigore del nuovo secondo comma dell'art. 14 Cost., ogni comune ha il potere di scegliere autonomamente (entro i limiti della compatibilità con i principi costituzionali di democrazia rappresentativa ed in quanto ciò non sia vietato da una norma primaria) il modello al quale il singolo ente territoriale intenda conformare la funzione istituzionale del presidente del Consiglio comunale, e quindi anche il suo rapporto, in termini più o meno fiduciari, con la maggioranza del consiglio stesso; le disposizioni dello statuto comunale che disciplinano in varie forme la revoca del presidente del consiglio non sono sindacabili dal giudice amministrativo, che può solo prenderne atto ...”.

Tar Umbria marzo 2013: “.....Venendo ai danni risarcibili (...per l’illegittima revoca dalla carica di Presidente del consiglio comunale ... ndA), va senz’altro riconosciuto il danno patrimoniale consistente nella mancata percezione dell’indennità di carica dalla data dell’adozione della revoca illegittima (31 luglio 1998) sino alla reintegrazione nell’incarico (25 marzo 1999), ovviamente nella misura all’epoca stabilita dal Comune di A., trattandosi di indennità direttamente connessa all’incarico ricoperto, che il B. avrebbe regolarmente percepito in assenza dell’illegittima revoca..... Reputa il Collegio che l’illegittima revoca dell’incarico di Presidente del Consiglio comunale, per come indebitamente motivata, sia fatto idoneo, secondo la comune esperienza, a determinare le conseguenze negative allegate, vale a dire un complessivo grave discredito della propria persona nei confronti dell’opinione pubblica. Pertanto, ritiene il Collegio che l’innegabile risalto della vicenda datone dall’opinione pubblica a livello locale (c.d. clamor fori) unitamente alla gravità dei fatti, possano costituire ragionevoli indizi ex art. 2729 c.c. per comprovare il lamentato danno non patrimoniale da lesione dell’immagine.....”.

Tar Sicilia aprile 2013: “.....la revoca dall'ufficio di presidente del consiglio comunale, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo che si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità formale del procedimento seguito, ma resta notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico-discrezionali che si manifestano con l'atto

Tar Sicilia luglio 2013: “.....il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito del rinnovo dell’organo consiliare del Comune, poiché, per giurisprudenza pacifica, l’interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia, e che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione del suo interesse ad agire.....”

Tar Puglia febbraio 2014: “.....La giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, che la revoca non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La figura del presidente è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia nessuna norma vieta la partecipazione del Presidente alle commissioni.....”.

Tar Sicilia aprile 2014: “..... l'istituto della "revoca" del presidente del consiglio comunale (cui può collegarsi per palese analogia quello della mozione di "sfiducia" dello stesso), rientra nel novero delle "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente" e pertanto trattasi di istituto destinato ad essere regolato (in via prioritaria, se non forse addirittura in via esclusiva; n.dir.) dallo statuto comunale

Tar Sicilia maggio 2015: “..... l'istituto della "revoca" del presidente del consiglio comunale rientra nel novero delle ‘norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente’ e pertanto trattasi di

istituto destinato ad essere regolato dallo Statuto comunale” [negli stessi termini **Tar Sicilia giugno 2015**]